



Marco Casini
NOTAIO

Allegato...^{1/A}...all'atto
N°...8596...del repertorio
N°...6718...della raccolta
REPERTORIO N. 7330 in data...11/04/2023... RACCOLTA N. 5824

VERBALE DI MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno nove (9) del mese di Aprile in Firenze,

Via delle Mantellate n.9, al piano primo, nel mio ufficio, alle ore undici e minuti trenta.

Registrato a Firenze

il 12/04/2021

Dinanzi a me **Avv. Marco Casini**, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei

al n. 14966

Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, assistito dai testimoni:

Esente

- Maffia Stefania, nata a Bari il giorno 12 marzo 1969 e residente a Prato in Via Antonio Rossellino n. 14/D e

- Travelli Laura, nata a Firenze il giorno 9 Luglio 1965 e residente a Firenze, Via dei Sette Santi n.46;

è presente il Signor:

- *Franchi Fernando*, nato a Firenze il giorno 26 Aprile 1957 il quale interviene al presente atto nella qua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della "**FONDAZIONE FRANCHI**", con sede in Firenze, Via Marconi n.128, ove è domiciliato, codice fiscale 94241390486, iscritta al n.936 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Toscana, istituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 10 Febbraio 2000, Fondazione costituita con atto ai rogiti del Notaio Bigozzi Stefano di Firenze in data 25 Settembre 2014 Repertorio n.43.865 Raccolta n.14171, registrato a Firenze in data 25 Settembre 2014 al n. 7388, con modifica dello Statuto con Verbale ai rogiti del Notaio Bigozzi Stefano di Firenze in data 2 Dicembre 2014 Repertorio n.44066 Raccolta n.14332, registrato a Firenze in data 3 Dicembre 2014 al n.9471 e in data 4 Dicembre

2019 Repertorio n.47553 Raccolta n.16974, registrato a Firenze in data 9 Dicembre 2019 al n.24165.

Il Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi premette che a seguito di regolare convocazione inviata a tutti gli interessati nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 9 dello Statuto vigente della Fondazione, trovasi qui riunito in questo giorno, luogo ed ora il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE FRANCHI" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- **Modifica dello Statuto, anche ai fini dell'adeguamento alle Disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore);**
- **Varie ed eventuali.**

Il Presidente Signor Franchi Fernando, invita quindi me Notaio ad assistere allo svolgimento dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione per redigerne il Verbale relativo.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

assume la Presidenza della presente adunanza del Consiglio di Amministrazione nella detta sua qualità ai sensi dell'articolo 7 del vigente Statuto sociale, il Comparente Signor Franchi Fernando, il quale constata e fa constatare che oltre a se stesso, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e precisamente i Signori:

- Luzzi Giulio, nato a Castel San Niccolò (Arezzo) il giorno 21 Gennaio 1961, Vice Presidente;
- Caramelli Matthieu, nato a Montreux (Svizzera) il giorno 26 Dicembre 1977,

Consigliere;

- Omid Roshan Manesh, nato a Firenze il giorno 26 Aprile 1975, Segretario;

- Moschini Elisa, nata a Firenze il giorno 4 Febbraio 1976, Consigliere;

- Albeggiani Alessio, nato a Firenze il giorno 30 Luglio 1981, Consigliere.

Il Presidente espone che l'"ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.R.L.", con sede in Firenze, Ente Fondatore, rappresentato dal Signor Fernando Franchi quale Amministratore Unico, Comparente sopra generalizzato, su espressa richiesta della Fondazione, ha espresso a norma dell'articolo 5 dello statuto vigente, il parere favorevole alle modifiche dello statuto proposte, come il Comparente nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Ente Fondatore espressamente conferma, come da determina dell'Amministratore Unico che in originale si allega al presente atto sotto lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparente nulla opponendo gli intervenuti componenti del Consigli di Amministrazione.

Il Presidente espone inoltre che in data odierna l'"ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.R.L.", con sede in Firenze, Ente Fondatore, rappresentato dal Signor Fernando Franchi quale Amministratore Unico, Comparente sopra generalizzato, ha nominato come membro del Consiglio di Amministrazione il Signor Caramelli Matthieu, nato a Montreux (Svizzera) il giorno 26 Dicembre 1977, come il Comparente nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Ente Fondatore espressamente conferma, come da determina dell'Amministratore Unico che in originale si allega al presente atto sotto lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparente nulla opponendo gli intervenuti componenti del Consigli di Amministrazione; il Signor Caramelli Matthieu, presente, dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti per assumere



la carica e dichiara quindi di accettare la nomina ed al riguardo gli intervenuti membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nominano ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto vigente il Signor Caramelli Matthieu quale Vice-Presidente.

Il Presidente dichiara di aver verificato la legittimazione degli intervenuti e la regolarità della convocazione e della costituzione della presente riunione ed esistendo tutti i presupposti previsti dalla legge il Presidente medesimo dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e, quindi, la presente adunanza idonea a deliberare sull'antiesteso Ordine del Giorno.

Sull'argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale espone all'Assemblea le modifiche dello statuto che si rendono necessarie per provvedere all'adeguamento dello statuto alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché le ulteriori modifiche di dettaglio ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione secondo le attuali esigenze della Fondazione.

Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione il nuovo testo dello Statuto della Fondazione, composto di numero 18 (diciotto) articoli, di cui propone

l'adozione, con le modifiche necessarie per adeguare lo Statuto alla normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore, soffermandosi di volta in volta sulle modifiche, integrazioni o aggiunte di maggiore rilevanza.

Il Presidente propone quindi al Consiglio di Amministrazione di modificare lo Statuto in tal senso, con le esposte modifiche necessarie per adeguare lo Statuto alla normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore e con ulteriori modifiche ed integrazioni di dettaglio ritenute opportune secondo le attuali esigenze della Fondazione ed ampiamente illustrate al Consiglio di Amministrazione e quindi

presenta a me Notaio il nuovo testo dello Statuto.

Il Presidente precisa che nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e che successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Io Notaio, alla presenza dei testimoni, dò quindi lettura ai membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dello Statuto con le modifiche proposte, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale sotto lettera "C".

Dopo breve discussione, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione, udita l'esposizione del Presidente, preso atto del parere favorevole dell'Ente Fondatore "ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.R.L." dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

- di approvare articolo per articolo ed integralmente nel suo complesso il nuovo testo di Statuto in conformità alle proposte del Presidente, Statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "C" (Statuto della "FONDAZIONE FRANCHI ETS");
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione con firma singola, ogni necessario ed opportuno potere per lo svolgimento delle pratiche necessarie, finalizzate ad ottenere l'iscrizione del presente atto presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche per tutti gli effetti di legge, ai fini dei necessari



adempimenti conseguenti e per ogni altra necessità connessa all'esecuzione del presente atto, anche ai fini della iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena lo stesso verrà istituito, con facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare, la presente riunione viene sciolta alle ore tredici e minuti trentasette.

Tutte le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Ai fini della registrazione del presente atto si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e comma 5 del Decreto Legislativo n.117 del 3 Luglio 2017 (Codice del Terzo settore).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale alla presenza dei testimoni ho dato lettura al Comparsente, il quale lo ha approvato sottoscrivendolo con i testimoni e con me Notaio in calce ed a margine del foglio intermedio alle ore tredici e minuti trentasette.

Consta quest'atto di due fogli, scritti e dattiloscritti da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano; ne occupa pagine sei e quanto fin qui della presente.

FIRMATO FRANCHI FERNANDO

FIRMATO MAFFIA STEFANIA

FIRMATO TRAVELLI LAURA

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO



ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.r.l.

AGENZIA FORMATIVA CERTIFICATA ISO9001:2015
ACCREDITAMENTO REGIONE TOSCANA OF0180 - LIGURIA DGR 1394/13 - SICILIA CIR DRY252
Sede Legale: Via G. Marconi, 128 - 50131 Firenze
Partita I.V.A. / Codice Fiscale 04709820486
www.istitutoformazionefranchi.it - info@istitutoformazionefranchi.it - istitutoformazionefranchi@pec.it

Spett.le Fondazione Franchi
Via G. Marconi, 128
50131 Firenze (FI)

Allegato.....^{1A}.....all'atto
N°.....~~3330~~.....del repertorio
N°.....~~5826~~.....della raccolta
in data.....~~9/4/2021~~.....

Firenze, 9 aprile 2021

Oggetto: modifica statuto

Io sottoscritto Fernando Franchi in qualità di Amministratore Unico di Istituto Formazione Franchi Srl con sede in Firenze Via G. Marconi, 128, ente fondatore di codesta Fondazione, esprime parere favorevole alla modifica dello statuto della Fondazione per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Cordialmente,

Fernando Franchi
Amministratore Unico





ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI

AGENZIA FORMATIVA CERTIFICATA ISO9001:2015
ACCREDITAMENTO REGIONE TOSCANA OF0180 - LIGURIA DGR 1394/13 - SICILIA CIR DRY252
Sede Legale: Via Marconi 128 - 50131 Firenze Partita I.V.A./ Cod. Fis.
04709820486
www.istitutoformazionefranchi.it - info@istitutoformazionefranchi.it - istitutoformazionefranchi@pec.it

Allegato....."B".....al'atto
N°.....7330.....del repertorio
N°.....5826.....della raccolta
in data.....9/6/2021.....

Spett.le Fondazione Franchi
Via G. Marconi, 128
50131 Firenze (FI)

Firenze, 9 aprile 2021

Oggetto: nomina di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Franchi

Io sottoscritto Fernando Franchi in qualità di Amministratore Unico della Società "Istituto Formazione Franchi Srl" con sede in Firenze Via G. Marconi, 128, ente fondatore di codesta Fondazione, nomino quale sesto membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Franchi il Signor Caramelli Matthieu, nato a Montreux (Svizzera) il giorno 26 Dicembre 1977 ai sensi dell'Art.5 dello Statuto vigente della Fondazione Franchi.

Cordialmente,

Stefano Aggè

Enrico Lamp

Fernando Franchi
Amministratore Unico



Allegato "C" all'atto N. 7330 del Repertorio - N. 5824 della Raccolta in data 9 Aprile 2021

STATUTO

della "FONDAZIONE FRANCHI ETS"

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È corrente una fondazione denominata "FONDAZIONE FRANCHI ETS", ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, del Decreto Legislativo n.117 del 2017 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto, Fondazione costituita per iniziativa del Fondatore "ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.r.l."

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito della Regione Toscana.

La Fondazione ha sede legale in Firenze, Via Marconi n.128.

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per promuovere lo studio e la conoscenza delle nuove metodologie didattiche al fine di migliorare l'apprendimento sia



dei minori che degli adulti con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati contribuendo alla loro acculturazione con l'istituzione di borse di studio, programmazione di corsi di perfezionamento, convegni, concorsi, collaborazioni con Scuole di primo e secondo grado, Università, strutture educative e culturali pubbliche e private, aziende, enti pubblici, associazioni e fondazioni.

La Fondazione persegue esclusivamente la finalità di promuovere e sviluppare le conoscenze umane.

La Fondazione persegue gli scopi sopra indicati mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del Decreto Legislativo n.117 del 2017:

- educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003 n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d dell'art.5);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e dell'art.5);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett.h dell'art.5);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs 117/2017 (lett. i dell'art.5);
- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l dell'art.5).

Al fine di perseguire i suoi scopi, così come sopra specificati, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, la Fondazione potrà:

finanziare o ricevere finanziamenti per le attività culturali promosse e gestite direttamente dalla Fondazione stessa e/o da parte di altri enti, aziende, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche o private, associazioni o altre fondazioni;

elargire borse di studio;

promuovere la partecipazione a corsi di aggiornamento;

promuovere indagini statistiche al fine di poter rilevare e valutare eventuali interventi mirati da porre in atto;

organizzare e patrocinare conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi;

promuovere e/o organizzare manifestazioni occasionali, svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi o telematici;

intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, Istituti, Associazioni e comunque con ogni ente che persegua scopi simili.

La Fondazione non può svolgere le attività con modalità incompatibili con il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione potrà inoltre svolgere ogni attività economica, finanziaria mobiliare ed immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dello scopo.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale indicate all'art. 5 del D.lgs 117/2017 e di cui al presente articolo purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, se-



condo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.lgs 117/2017. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.lgs 117/2017.

ART. 4 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

La dotazione patrimoniale dell'Ente è costituita dal fondo di dotazione conferito dal Fondatore Promotore.

Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative, inclusi i beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti o privati, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 3 del presente statuto.

La fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

zione.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione in corrispondenza a quanto disposto dall'ordinamento civile.

Per l'adempimento dei suoi fini la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

rendite del proprio patrimonio;

avanzi degli esercizi precedenti così destinati;

eventuali contributi conferiti da Fondatore e Partecipanti;

eventuali contributi destinati all'attuazione degli scopi statutari;

proventi delle attività della Fondazione e da ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta;

contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici e/o privati;

donazioni e lasciti testamentari;

fondi raccolti attraverso apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e le attività della Fondazione;

eventuali proventi derivanti dalle attività istituzionali o direttamente connesse.

La destinazione specifica di tali fondi potrà essere determinata dall'intenzione dell'Ente o persona che li avrà resi disponibili, o dalla Fondazione stessa tramite approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per lo svolgimento di attività istituzionali; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse e soltanto successivamente all'incremento delle attività dell'ente o utilizzati per l'acquisto dei beni.



La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente. Sono da considerarsi ipotesi di distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 comma 3 del D.lgs 117/2017.

ART. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

E' Fondatore Promotore la seguente persona giuridica che ha preso parte alla costituzione della Fondazione: ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.r.l.

Al Fondatore Promotore è riconosciuto il potere di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Vice-presidente sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Tutte le cariche elettive hanno la durata di 3 (tre) anni ed i titolari delle cariche sono rieleggibili.

ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove componenti, nominati dai Fondatori Promotori anche al di fuori dei Fondatori stessi.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sua sostituzione. I nuovi membri decadono dalla carica insieme agli altri al termine del triennio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice presidente;
- nomina il Segretario Generale;
- delibera sulla opportunità di costituzione di un Comitato scientifico e nomina i membri del Comitato scientifico e il Direttore Scientifico;
- delibera sulla opportunità di costituzione di un Comitato di sostenitori partecipanti ai vari comitati, valutandone le motivazioni e proponendo l'ammontare del loro contributo;
- programma anno per anno l'attività sociale;
- approva entro il 30 (trenta) Novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- approva entro il 30 (trenta) Aprile di ogni anno il Bilancio consuntivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- stabilisce il numero e l'entità delle borse di studio da assegnare;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, le modifiche dello Statuto;
- delibera, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti e comunque con il voto favorevole della maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo articolo 17 del presente Statuto, ricorrendo i presupposti previsti



dalla legge;

- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

ART. 7 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio del Segretario;
 - firma tutti gli atti della fondazione;
 - predispone lo schema di bilancio;
 - adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.
- Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 - VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti fino ad un massimo di due Vice-Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

ART. 9 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno 2 (due) volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

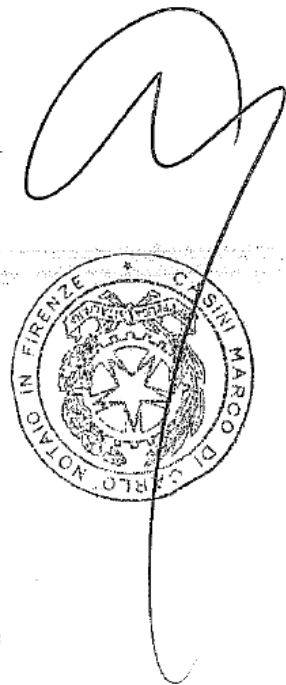
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito per posta elettronica o con altro mezzo tecnico purché documentabile almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con posta elettronica da spedirsi 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Sono valide le riunioni in audio-video conferenza purché, nel luogo stabilito per

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO IN FIRENZE" and "CARLO SINIGAGLIA" around a central emblem.

la riunione, siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione, inoltre, che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri terminali del video, nonché la possibilità per le stesse di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare simultaneamente alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

ART. 10 - SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione oppure anche al di fuori degli stessi; se il Segretario

è nominato al fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

I suoi compiti e la sua retribuzione verranno determinati dall'organo che lo nomina. In generale, collabora con il Presidente in particolare nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

ART.11 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e può avere composizione monocratica o collegiale; nella seconda ipotesi è costituito da tre membri (il Presidente e due revisori effettivi), nonché da due revisori supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e almeno uno dei componenti dovrà essere scelto tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile.

La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di ogni altro organo della fondazione, nonché con il ruolo di dipendente, volontario e con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione.

Non può essere nominato membro dell'Organo di controllo e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente dell'Organo di Controllo collegiale, subentrano i supplenti in ordine di età; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica .

L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D. Lgs 117/2017, il controllo contabile



nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale. In tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro..

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 D.lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale ove necessario sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce ogni 90 (novanta) giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed in ogni caso per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Le sue deliberazioni sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza.

Delle riunioni è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso, hanno la facoltà di intervenire a distanza utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche ecc.).

Saranno valide le riunioni in audio-video conferenza purchè nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed un altro com-

ponente dell'Organo di Controllo, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità per gli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente.

I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il compenso dei componenti l'Organo di Controllo è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intera durata del mandato.

ART. 12 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nell'ipotesi in cui l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile ed in presenza dei requisiti di cui all'art. 31 D.lgs 117/2017, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

La Fondazione deve redigere, a norma dell'art. 13 D.lgs 117/2017, il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1 Gennaio di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione, entro il 30 (trenta) Novembre di ogni anno, approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) A-



prile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all' art. 6 D.lgs 117/2017 nella relazione a bilancio e nella relazione di missione.

ART. 14 - COMITATI PARTECIPANTI

Il Consiglio di amministrazione potrà provvedere alla costituzione di più comitati che faranno parte dell'attività operativa della Fondazione ed in particolare i comitati potranno essere i seguenti:

- 1) Comitato d'Onore: i membri del comitato sono eletti per invito dal Presidente previa consultazione ed approvazione della maggioranza del Consiglio di Amministrazione; possono essere elette personalità di spicco provenienti dal mondo scientifico, imprenditoriale, culturale e/o amministrativo locale.
- 2) Il Comitato Scientifico, presieduto dal Presidente della Fondazione, è composto da un minimo di tre membri, scelti dal Consiglio di amministrazione anche al di fuori del C.d'A.. I componenti del comitato scientifico rimangono in carica per un periodo di cinque anni. Le delibere del Comitato saranno prese a maggioranza dei membri del comitato.

Il Comitato scientifico predispone i programmi annuali (corsi, concorsi, convegni ecc.). Lo schema programmatico viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e l'inserimento nel bilancio di previsione dell'anno solare successivo

- 3) Il Comitato di Sostegno, i cui componenti verranno eletti, incrementati o ridotti nel numero dal Consiglio di Amministrazione durante le riunioni annuali o straordinarie.

ART. 15 VOLONTARI

La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario, le spese sostenute dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme indicate all'art. 17 D.lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civili verso terzi.

ART. 16 - LIBRI SOCIALI

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;



il Registro dei volontari.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di esaminare i libri sociali che dovranno essere messi a loro disposizione entro i successivi venti giorni dalla richiesta.

ART. 17 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del Terzo Settore, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART.18 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs 117 /2017 ed alle altre vigenti disposizioni legislative in materia.

FIRMATO FRANCHI FERNANDO

FIRMATO MAFFIA STEFANIA

FIRMATO TRAVELLI LAURA

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

Copia composta di 12 fogli conforme all'originale
firmata dal Dott. MARCO CASINI Notaio in
Firenze. AD OB D LEGGE

Firenze, li

11 GEN. 2023

